

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1608

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VISCO, BERLINGUER, MUSSI, MATTIOLI, NOVELLI,
SPINI, GUERZONI, SOLAROLI, AGOSTINI, BOSELLI,
BRUNALE, DE BENETTI, CENNAMO, MANCA, MARIANI,
NEGRI, SITRA, TURCI, VANNONI**

Norme volte a razionalizzare l'imposizione delle imprese, a ridurre l'elusione e l'erosione fiscale, a realizzare la neutralità dei conferimenti aziendali, ad attuare la tassazione consolidata dei gruppi di imprese

Presentata l'11 novembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende a precisare il regime dei rapporti fisco-impresa allo scopo di distinguere fra interventi di pura razionalizzazione (a costo zero) per le iniziative imprenditoriali genuine, e interventi rigorosi per i meccanismi di abbattimento dell'imponibile di puro comodo. Il tutto, peraltro, con un occhio ben rivolto a quanto accade nella Unione europea per evitare regimi disincentivanti.

La presente proposta di legge prevede innanzitutto l'introduzione di una imposta minima per le società non operative (articolo 1). Viene infatti da più parti avvertita l'esigenza di porre un limite all'utilizzo dello strumento societario come mero schermo teso a nascondere l'effettiva proprietà di beni, di solito, di rilevante valore.

Si tratta, come ognuno vede, di un uso improprio della struttura societaria che, anziché essere finalizzata all'esercizio di attività commerciali in senso lato, viene piegato ad uso e consumo di una proprietà nemica della trasparenza. A quest'abuso dello strumento societario si unisce poi spesso la presa in carico di costi, a cominciare dagli ammortamenti dei beni acquisiti che ben poco hanno a che fare con l'attività imprenditoriale che dovrebbe essere svolta sulla base degli stessi statuti sociali, e che invece per lo più si limita, va ripetuto, alla pura e semplice detenzione di beni tenuti a disposizione dell'effettivo proprietario (socio o meno della società in questione che esso sia). Per rendersi conto della diffusione del fenomeno basta esaminare il numero di ville sulle colline di

Portofino, come pure su quella di Posillipo o all'Olgiate, intestate a società e domandarsi poi quale utilizzo imprenditoriale di esse viene in concreto fatto. E così pure per i panfili, le automobili, il personale di servizio delle nobili casate e così via.

Nella considerazione della varietà di situazioni in fatto riscontrabili occorre dunque individuare innanzitutto un criterio che consenta, senza più ombra di dubbio, di definire una certa struttura societaria come società di comodo; e poi, una volta fatto ciò, trarne le relative conseguenze assoggettandole ad una sorta di imposta sostitutiva in cui gli elementi individuativi del reddito operino come puro e semplice parametro di determinazione di una base imponibile espressa dalla componente patrimoniale più che da quella reddituale (come per certi versi avveniva con l'imposta sulle società ai tempi del testo unico del 1958).

Fra i tanti criteri individuativi, pur suscettibili di essere adottati, si è privilegiato quello che pone a raffronto il volume dei ricavi con il costo dei beni strumentali utilizzati. È del tutto evidente infatti che un utilizzo non solo appropriato, ma almeno non del tutto insensato, dei beni sociali obbliga l'imprenditore a tentare almeno di coprire con i ricavi le spese minime di gestione della società, tali essendo almeno l'ammortamento dei beni ed un minimo di spese generali.

Si è così ipotizzato, distinguendo fra società finanziarie, immobiliari ed altre, che il volume di ricavi minimo — osservato peraltro lungo un triennio e con espressa esclusione degli eventi straordinari — debba superare almeno, rispettivamente, l'1 per cento, il 4 per cento e il 15 per cento del costo di acquisizione delle immobilizzazioni dal cui utilizzo essi dovrebbero trarre origine (capoverso 1-*quater*). È infatti del tutto evidente che ove tali, pur modestissimi limiti, non dovessero essere superati verrebbe confermato che i beni in questione non sono stati acquisiti per asservirli ad un'attività imprenditoriale bensì per destinarli a tutt'altri fini, per lo più estranei all'esercizio dell'impresa. Ove i limiti in questione dovessero risultare non superati si dovrà dunque far luogo ad

una determinazione del reddito di natura sostanzialmente forfettaria giustificata proprio dalle caratteristiche con cui i beni sono in fatto detenuti ed utilizzati (capoverso 1-*quinquies*).

È certo possibile fornire la prova contraria; ma essa non può in questo caso limitarsi alle risultanze delle scritture contabili dovendosi basare su elementi esterni, visibili e temporanei, che abbiano reso, in via del tutto eccezionale, impossibile l'ordinario realizzo di un più congruo volume d'affari (capoverso 1-*sexies*).

Ovvia la non compensabilità delle perdite pregresse con il reddito determinato con il sistema visto sopra (capoverso 1-*septies*).

La normativa sulle società di comodo non può tuttavia limitarsi ai soli aspetti riguardanti le imposte sul reddito dovendo avere il suo corollario nell'ambito dell'IVA. A questo obiettivo risponde l'articolo 2, che modifica l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'IVA, proprio per sancire l'indetraibilità dell'imposta comunque assolta da società di comodo nel periodo in cui le stesse hanno operato come tali: e ciò nella considerazione che si tratti, in realtà, di consumatori finali e non di imprese nel senso definito dall'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Si propone inoltre, di evitare che l'indetraibilità dell'IVA, assolta nei periodi d'imposta in cui una società è qualificata come di comodo, possa essere aggirata mediante dosaggi temporali tesi solo a non far verificare — nel periodo d'imposta in cui si procede all'acquisto — la condizione dell'indetraibilità dell'imposta.

La constatazione della diffusione delle cosiddette società di comodo, e l'introduzione del nuovo regime sopraesposto, suggeriscono infine di creare le condizioni per il cambiamento (che è in realtà una regolarizzazione), da parte dei beneficiari, della struttura proprietaria e ricondurlo a quella delle persone fisiche laddove la struttura societaria stessa non trova giustificazione nell'attività in concreto svolta.

Tale operazione va peraltro condotta in porto in tempi assai brevi, sia in consi-

derazione della, presumibilmente, non particolarmente complessa situazione patrimoniale delle società in questione; sia per le fondate esigenze di rapida semplificazione del sistema, con conseguente liberazione di energie da parte dell'Amministrazione finanziaria.

L'articolo 3 propone quindi l'introduzione di una imposizione agevolata temporanea per lo scioglimento di società di capitali possedute esclusivamente da persone fisiche. L'operazione dovrebbe aprirsi e chiudersi in un lasso di tempo molto stretto (un anno), essere soggetta ad un'imposizione pari al 25 per cento del risultato netto di liquidazione e sostituire tutte le altre imposte, di qualsivoglia genere applicabili alla liquidazione in sé come pure agli atti che l'accompagnano fino alla vera e propria cancellazione della società dal registro delle imprese. Considerato che i cespiti sono iscritti in bilancio ai costi storici, si tratta di un livello di imposizione più che adeguato.

Per ragioni di controllo fiscale resta peraltro ferma la determinazione in base al valore normale (cioè di mercato) dei beni trasferiti o assegnati dalla società ai soci; viene al contrario espressamente sancita l'inapplicabilità del riporto delle perdite fiscali in compensazione del risultato netto di liquidazione nella considerazione della natura, in senso lato, transattiva attribuita all'imposta sostitutiva. Viene infine sancita l'inapplicabilità dell'IRPEF su quanto ricevuto dalla liquidazione allo scopo di far fungere l'imposta sostitutiva da parametro unico di commisurazione dei costi connessi allo scioglimento.

Il trattamento sopra delineato deve essere espressamente richiesto nella delibera di liquidazione restando applicabile il regime ordinario ove l'opzione non fosse esercitata.

Nell'articolo 4 sono invece riportate alcune norme volte a limitare le possibilità di elusione mediante l'utilizzo di società di persone.

E' noto infatti, ad esempio, l'utilizzo elusivo delle società personali quando le stesse divengono strumento per l'acquisizione di immobili costituenti pure e sem-

plici abitazioni disponibili per l'utilizzatore persona fisica (socio o meno che esso appaia). Le disposizioni qui previste mirano a rendere indeducibili gli interessi passivi in tal caso sostenuti, consentendo alle persone fisiche socie una deduzione simile a quella che sarebbe loro spettata se avessero proceduto direttamente all'acquisizione. La disposizione è estesa poi, per ragioni antielusive, ai contratti di *leasing*.

Nell'articolo 5 sono riportate modifiche agli articoli 63 e 95 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che prendono in considerazione l'eccessivo e spesso ingiustificato carico di interessi passivi cui le imprese si assoggettano per non esser state adeguatamente capitalizzate dall'imprenditore o dai soci. Si tratta di un fenomeno conosciuto alla prassi internazionale ed opportunamente fronteggiato dalla legislazione sulla cosiddetta *thin capitalization*.

E' nota la propensione delle imprese ad indebitarsi là dove la sopportazione di interessi passivi deprime un reddito sottoposto a più elevata aliquota (in Italia, ordinariamente, del 52,2 per cento) e realizzare, con idonea capitalizzazione, profitti là dove l'aliquota è, per i motivi più vari, più contenuta (come avviene non solo nella maggioranza dei nostri *partner* commerciali ma anche nei territori italiani fiscalmente agevolati). Tipico è il caso delle società irlandesi ipercapitalizzate e soggette a tassazione con una aliquota del 10 per cento, costituite sovente da società italiane che si fanno poi tornare il capitale sottoscritto sotto forma di finanziamento oneroso. Si tratta di una ottimizzazione fiscale non illegittima, ma che è opportuno ricondurre entro limiti fisiologici. Il regime di indeducibilità proposto si caratterizza per la semplicità di applicazione e si basa sulla individuazione di un rapporto assai generoso, per il contribuente, fra mezzi propri e debiti onerosi. Ove questi ultimi risultino superiori di oltre quattro volte ai primi la quota di interessi passivi proporzionalmente attribuibile a detta eccedenza resta indeducibile.

In correlazione con le modifiche all'articolo 63 vanno considerate quelle all'arti-

colo 95 ove si dispone l'indeducibilità degli interessi passivi in corrispondenza di quote di capitale sottoscritte ma non ancora versate ovvero di versamenti e finanziamenti che i soci si sono impegnati ad eseguire e non hanno ancora eseguito. Ad essa si unisce, in alcuni casi sovrapponendovisi, la tendenza ad indebitarsi bilanciando il finanziamento contratto con garanzie (anche sotto forma di veri e propri depositi) fornite dal finanziato o dai soci persone fisiche della società che viene finanziata. Questi a loro volta tramutano interessi tassabili ad aliquota piena (quelli che percepirebbero dalla propria impresa o società finanziata) in interessi tassabili con ritenute secche di ben minore livello sulle obbligazioni emesse dal finanziatore apparente, per lo più istituto di credito (dell'ordine, nella maggioranza dei casi, del 12,5 per cento).

Nell'articolo 6 viene modificato l'attuale regime di tassazione delle plusvalenze delle persone fisiche per quanto riguarda le partecipazioni non quotate. Il regime attuale, infatti, si presta a molteplici opportunità di elusione ed è il principale responsabile dell'abuso della fusione per incorporazione nel nostro Paese. Infatti, il fatto che in Italia circolano normalmente i titoli, anziché i cespiti, deriva dalla sostanziale non imponibilità delle plusvalenze per la persona fisica cedente. In tal modo, la successiva incorporazione e l'utilizzo dei maggiori valori a fini fiscali non trova una compensazione in un maggior gettito da imposizione delle plusvalenze, come invece si verificherebbe nel caso di cessione di aziende o cespiti. Il recupero a tassazione delle plusvalenze delle persone fisiche ha quindi l'obiettivo di realizzare una effettiva neutralità fiscale delle fusioni, e di equiparare sostanzialmente le operazioni di riorganizzazione aziendale realizzate mediante la cessione di titoli, a quelle attuate attraverso la cessione diretta dei beni. La scelta alternativa di considerare irrilevante in ogni caso il disavanzo di fusione (articolo 7) rappresenta in effetti una soluzione di ripiego e distorsiva, che tuttavia può essere presa in considerazione, come soluzione subordinata rispetto a quella razionale indicata nell'articolo 6.

Nell'articolo 6 è prevista la modifica all'articolo 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed alle norme contenute nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102. La tassazione del cosiddetto *capital gain* è infatti oggi ridotta ad un puro e semplice simulacro. Da un lato essa è sospesa a tempo indeterminato per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in società quotate. Dall'altro, per le partecipazioni non quotate, essa opera di fatto, con risultati assai modesti, per le sole operazioni rientranti nel cosiddetto regime forfettario (cioè con una tassazione dello 1,05 per cento).

Con riferimento alle prime, lo stato di sottosviluppo del mercato mobiliare italiano può sconsigliare, almeno per il momento, interventi che ne possano ulteriormente deprimere il ruolo.

Per quanto riguarda invece le seconde l'esperienza di questi primi anni di applicazione dell'imposta sostitutiva ha visto proliferare lo spezzettamento delle quote di partecipazione non già in ragione di effettivi ampliamenti delle compagini sociali, quanto piuttosto in virtù di un sempre più ampio e spregiudicato uso di rapporti più o meno fiduciari aventi l'unico scopo di abbassare la percentuale posseduta al di sotto della soglia rilevante per l'applicazione del regime cosiddetto analitico (cui si applica la ben diversa aliquota del 25 per cento). Occorre dunque eliminare questa duplicità di regime visto che esso, una volta stralciata la posizione delle partecipazioni quotate, per loro natura a più larga diffusione ed a più modesta dimensione percentuale, mostra ormai la sua inadeguatezza a conseguire gli obiettivi in vista dei quali era stato concepito.

Pare dunque appropriato distinguere le plusvalenze sulle partecipazioni dismesse non più in ragione della loro incidenza percentuale sul capitale, ma piuttosto in considerazione della durata del possesso, come del resto avviene negli altri Paesi che hanno adottato analoghi sistemi di tassazione quali, ad esempio, Francia e Germania.

Si è quindi previsto di mantenere al 25 per cento la tassazione delle plusvalenze realizzate nei primi cinque anni di possesso e di abbassare l'aliquota al 15 per cento per quelle conseguite in tempi più lunghi.

Nell'articolo 8 si modifica e si integra la cosiddetta norma « antielusione » prevista dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Mentre nell'articolo 9 si affronta la questione della neutralità fiscale dei conferimenti. Infatti, dato che le operazioni di ristrutturazione aziendale meritano — tanto più in questo periodo della storia economica italiana — il massimo di attenzione, pare davvero utile porre mano al riequilibrio del regime dei conferimenti d'azienda con quello delle fusioni e scissioni; non fosse altro che per evitare il purtroppo frequente ricorso a strumenti societari impropri, solo tesi a ridurre il carico fiscale applicabile ad operazioni aventi lo stesso senso economico ma diversa denominazione giuridica.

In quest'ottica l'articolo 54-bis introdotto dall'articolo 9 prevede, in via opzionale, un nuovo regime di neutralità fiscale anche per i conferimenti d'azienda (capoversi 1 e 6).

Al pari di quanto avviene per fusioni e scissioni, e quindi per evitare distorsioni alla formazione del bilancio civilistico, viene consentita l'iscrizione dei plusvalori derivati dal conferimento senza conseguenze di natura tributaria. A fronte di tale concessione sta però il mantenimento, ai fini fiscali, dei valori precedenti l'operazione (capoversi 2 e 3). Sono state poi previste, per le operazioni più radicali, quelle cioè che coinvolgono l'intera attività sociale e che sono volte ad un vero e proprio cambiamento integrale della stessa, disposizioni che consentono da un lato una più facile gestione amministrativa dei soggetti coinvolti, dall'altro le più opportune cautele fiscali per evitare che l'operazione si traduca in una sottrazione di reddito anche solo sotto il profilo finanziario (capoverso 5).

Questa innovazione, e la necessaria attenzione a non dare spazio a sempre possibili utilizzi elusivi della norma, ha com-

portato una serie di modifiche all'articolo 102 del citato testo unico, tese in sostanza ad evitare che il conferimento di azienda, una volta reso neutrale, venga utilizzato per trasferire aziende profittevoli in società con ingenti perdite pregresse, conseguendo risultati analoghi a quelli delle ben note fusioni di comodo.

L'articolo 11 contiene una serie di modifiche antielusive, volte ad estendere la base imponibile, di rilevante portata complessiva.

L'articolo 12, infine, affronta per la prima volta il problema della tassazione consolidata dei gruppi di imprese. L'assenza di qualsiasi ipotesi di tassazione di gruppo è infatti una delle principali responsabilità di non pochi comportamenti elusivi da parte delle nostre imprese.

Va rilevato al riguardo che le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 127 del 1991, hanno definitivamente sancito il rilievo di una visione più complessiva del fenomeno delle imprese riunite in gruppi.

Pur senza spingersi a definire i requisiti che caratterizzano il gruppo e pur senza individuarne un regime specifico, tali disposizioni hanno almeno il merito, nell'adeguarsi alle prescrizioni comunitarie, di individuare il quadro delle informazioni che tale realtà deve produrre ponendo le stesse a carico dell'impresa controllante. Altrettanto, ed in modo forse più penetrante, si è fatto nell'ambito delle specifiche normative che regolano il settore dell'editoria (legge 5 agosto 1981, n. 416 e decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73) e del credito (decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1990, n. 356 e del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385). Lo stesso sistema tributario italiano, peraltro, conosce il fenomeno e lo ha già regolamentato, nell'ambito dell'IVA, con l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e con il successivo decreto ministeriale 13 dicembre 1979.

Sembrano dunque maturi i tempi perché anche nell'ambito delle imposte sul reddito il fenomeno in questione trovi una sua regolamentazione, nella considerazione che essa possa comportare da un lato

l'eliminazione di distorsioni e defatiganti moltiplicazioni nei rapporti di credito e debito fra soggetti, di massima, unitari. Dall'altro evitare che pratiche sostanzialmente elusive possano trovare una qualche parziale ed individualistica, ancorché illegittima, giustificazione in oggettive (e colpevoli) disattenzioni del sistema.

La disciplina dettata dall'articolo 107-bis, introdotto dall'articolo 12, mira proprio ad introdurre, se non la vera e propria tassazione su base consolidata, almeno un embrione di essa, che può più appropriatamente definirsi « applicazione della imposta in forma consolidata ». E ciò nella considerazione che la novità della materia suggerisce una certa gradualità e cautela nella sua introduzione, guardandosi da un pedissequo recepimento delle non numerose esperienze straniere basate spesso su presupposti civilistici assai diversi (come nel caso della Germania, cui si fa spesso improprio riferimento).

I capoversi 1 e 2 individuano i soggetti che possono partecipare alla procedura, restringendoli alle controllate in cui l'ente o la società controllante possiedono almeno il 90 per cento del capitale. Una partecipazione così elevata si giustifica innanzitutto in considerazione delle implicazioni di ordine civilistico che il trasferimento delle posizioni soggettive coinvolte comporta. Ma poi anche per rendere più facilmente uniformabili volontà sociali e procedure amministrative che non possono non restare incise dalla scelta di partecipare alla speciale procedura qui descritta. Il requisito dimensionale indicato nel capoverso 2 è disegnato sulla falsariga di quello previsto all'articolo 25 del decreto legislativo n. 127 del 1991, e relative disposizioni transitorie, e coerente con la volontà di coinvolgere nella procedura solo soggetti che, per le dimensioni raggiunte, sembrano in grado di sopportarne i relativi non facilissimi adempimenti formali.

Il capoverso 3, nel tenere ferma l'autonomia e separata determinazione del reddito da parte di ciascun soggetto passivo d'imposta partecipante, individua le voci

che formano oggetto di consolidamento restringendole:

a) ai risultati fiscali (utile o perdita) dell'esercizio;

b) ai crediti d'imposta suscettibili di compensazione con il reddito dell'esercizio in questione;

c) alla cosiddetta franchigia da maggiorazione di conguaglio.

Tuttavia, allo scopo di evitare utilizzi elusivi della nuova normativa, il capoverso 4 prevede che le perdite pregresse, realizzate da ciascuno dei soggetti partecipanti al consolidamento prima che la relativa procedura abbia avuto inizio, possono essere compensate solo con il reddito prodotto dal medesimo soggetto che le riporta in avanti.

L'assenza di tale disposizione avrebbe potuto, infatti, far rientrare per il tramite dell'applicazione dell'imposta in forma consolidata il noto commercio di « bare fiscali » che un tempo trovava la sua conclusione nell'incorporazione della « società-bara » e che oggi, con l'entrata in vigore delle disposizioni qui illustrate, avrebbe potuto evitare financo quest'ultimo passaggio conclusivo.

Il capoverso 5 pone un vincolo di durata minima (tre anni) all'adozione della procedura in discorso ed i successivi capoversi 6 e 7 si preoccupano di definire le conseguenze dell'uscita da tale procedura per la volontà propria alla scadenza del triennio (capoverso 6) ovvero per sopravvenuta modifica del rapporto di controllo nel corso del triennio (capoverso 7). L'esperienza della cosiddetta « IVA di gruppo » ha infatti lasciato intravedere le non facili problematiche che emergono al momento di uscita (volontaria o *ex lege*) dalla procedura e che meritano di essere regolate da precise scelte fatte dal legislatore se non si vogliono accettare quelle liberamente disposte, ovviamente secondo i propri interessi, dal contribuente.

I capoversi 8, 9, 11 e 12 sono strumentali all'attuazione della procedura. Essi mirano a concentrare l'informazione rela-

tiva alle operazioni di consolidamento presso un solo ufficio, quello competente per la maggiore delle imprese che vi partecipano. Per tutti gli altri adempimenti restano invece competenti gli uffici in cui si trova il domicilio fiscale di ciascuno dei partecipanti alla procedura.

Il capoverso 10 ha lo scopo di massimizzare gli effetti semplificatori della procedura di consolidamento consentendo allo stesso di operare altresì nel campo delle ritenute sui redditi di capitale che meglio si prestano, e meno inquinano, i rapporti fra « gruppo » e fisco.

Gli articoli 13 e 14 contengono ulteriori norme antielusive tese ad evitare che l'utilizzo di un regime di favore di carattere settoriale (quello dell'agricoltura per l'articolo 13) ovvero di carattere semplificatorio (nella tassazione alla fonte dei dividendi per l'articolo 14) si trasformi in veicolo di

sottrazione di somme dovute all'erario. Il caso contemplato dall'articolo 14, in particolare, mira a reprimere la pratica del cosiddetto *dividend washing* che anche di recente ha manifestato la propria pericolosità concretizzandosi in una collaborazione fra società di capitali e persone fisiche volta a spartirsi il bottino della maggiore imposta sul dividendo che risulterebbe dovuta dalle persone fisiche (ad alto reddito) ove il credito d'imposta sullo stesso non risulti sufficiente a coprire la differenza di IRPEF ancora dovuta dalla persona fisica in questione.

L'intervento proposto mira a neutralizzare l'effetto dell'interposizione della società di capitali per il solo periodo di incasso del dividendo, rendendo applicabile lo stesso regime che si sarebbe applicato ove detta interposizione non fosse intervenuta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Società di comodo).

1. All'articolo 89 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che possiedono, anche in base a contratti di locazione finanziaria, alla chiusura del periodo d'imposta immobilizzazioni di cui all'articolo 2426, numeri 1) e 4), del codice civile e che hanno realizzato un volume di ricavi di cui all'articolo 53 inferiore a quello risultante dall'applicazione del rapporto percentuale indicato nel comma 1-*quater* alle immobilizzazioni possedute, si considerano società di comodo.

1-*ter*. Il rapporto percentuale di cui al comma 1-*bis* è determinato in base alle risultanze medie del periodo d'imposta e dei precedenti due. Ai fini della determinazione del valore delle immobilizzazioni si tiene conto di quello iscritto nello stato patrimoniale al lordo dell'ammortamento, se effettuato; il valore dei beni in locazione finanziaria è fatto pari al costo sostenuto dall'impresa locatrice, ovvero, se non specificato, al corrispettivo complessivo del contratto.

1-*quater*. Il rapporto fra ricavi ed immobilizzazioni di cui al comma 1-*bis* è stabilito nella misura del:

a) 1 per cento, per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da immobilizzazioni finanziarie;

b) 4 per cento, per le società le cui immobilizzazioni sono costituite prevalentemente da beni immobili;

c) 15 per cento in tutti gli altri casi.

1-quinquies. Fermo l'ordinario potere di accertamento e salvo prova contraria, il reddito delle società di comodo è determinato in misura pari al maggiore fra quello risultante dall'applicazione del comma 1 e quello derivante dall'applicazione dei seguenti coefficienti:

a) 0,75 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni per le società di cui al comma *1-quater*, lettera a);

b) 3,0 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni per le società di cui al comma *1-quater*, lettera b);

c) 12 per cento del valore complessivo delle immobilizzazioni per gli altri casi.

1-sexies. La prova contraria di effettiva inesistenza del reddito determinato a norma del comma *1-quinquies* non può consistere nella sola rispondenza alle scritture contabili del minor reddito asserito, ma deve essere sostenuta da oggettivi riferimenti a particolari e temporanee situazioni aziendali, di mercato o territoriali, che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi ordinariamente ritraibili dal possesso delle immobilizzazioni indicate al comma *1-bis*.

1-septies. Le perdite di cui all'articolo 102 possono essere computate in diminuzione del reddito imponibile solo qualora esso è determinato a norma del comma 1.

1-octies. Non si considerano in ogni caso società di comodo quelle in liquidazione per un periodo non superiore a cinque anni ovvero quelle sottoposte ad amministrazione controllata, procedura di liquidazione coattiva o concorsuale ».

2. All'articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

a *5-bis.* Nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazioni in società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), non

sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società ».

ART. 2.

(Imposta sul valore aggiunto per le società di comodo).

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

« L'imposta assolta per l'acquisto dei beni e servizi di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3, da parte di società di comodo di cui all'articolo 89, comma 1-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è ammessa in detrazione nel periodo d'imposta in cui il reddito è determinato ai sensi del comma 1-*quinquies* del medesimo articolo 89. Nel caso in cui il periodo d'imposta della società di comodo ai fini delle imposte sul reddito non coincida con l'anno solare, l'imposta indetraibile è proporzionalmente raggugliata al numero di mesi in cui la società di comodo ha operato nell'anno solare.

L'imposta considerata indetraibile in base al comma precedente deve essere versata contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 28 relativa all'anno solare successivo a quello cui la indetraibilità si riferisce ovvero portata in diminuzione del credito eventualmente risultante dalla medesima ».

2. All'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

« Nell'ipotesi in cui il reddito della società di comodo di cui all'articolo 89, comma 1-bis, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia determinato con i criteri di cui al comma 1-*quinquies* del medesimo articolo 89,

per tre periodi d'imposta consecutivi, la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti delle immobilizzazioni indicate nel citato articolo 89, comma 1-bis, eseguiti nel primo anno anteriore al triennio, non è più ammessa in detrazione e deve essere portata in aumento dell'imposta dovuta nella dichiarazione annuale dell'anno successivo a quello in cui il presupposto di indetraibilità si è verificato ».

ART. 3.

(Scioglimento agevolato delle società di comodo).

1. Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, che deliberano lo scioglimento della società a norma degli articoli 2448 e 2497 del codice civile entro il 31 marzo 1995 e che richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma dell'articolo 2456 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento, sono soggette all'imposta sostitutiva sullo scioglimento agevolato di società disciplinata dal presente articolo se partecipate, al momento della delibera e fino alla chiusura della liquidazione, esclusivamente da persone fisiche.

2. L'imposta sostitutiva, con l'aliquota del 25 per cento, si computa sul risultato netto del bilancio finale di liquidazione, ferma restando l'applicazione degli articoli 53, 54 e 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli atti traslativi a titolo oneroso posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, da società che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni trasferiti. Non si applicano le disposizioni previste all'articolo 102 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come modificato dall'articolo 9 della presente legge.

3. Alla liquidazione ed agli atti ad essa connessi non si applicano l'imposta sul

reddito delle persone giuridiche, l'imposta locale sui redditi, l'imposta di registro, l'imposta comunale sugli immobili, le imposte ipotecarie e catastali, l'imposta sull'incremento di valore degli immobili, l'imposta di bollo.

4. L'imposta sostitutiva può essere corrisposta, alternativamente, dalla società o dai suoi soci e sostituisce altresì tutte le imposte dovute dal socio a fronte dei beni o degli importi ricevuti in sede di liquidazione. L'imposta sostitutiva si applica, con l'aliquota del 25 per cento, nell'ipotesi di distribuzione di riserve soggette a maggiorazione di conguaglio di cui all'articolo 105, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta al 9 per cento per quelle di cui al comma 4 dello stesso articolo 105. Non spetta il credito di imposta di cui all'articolo 14, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

5. Il trattamento agevolato previsto nel presente articolo deve essere espressamente richiesto nella delibera di scioglimento e si applica a condizione che la richiesta di cancellazione non sia successivamente revocata.

6. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sostitutiva disciplinata dal presente articolo si applicano le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 600 e 602, e successive modificazioni.

7. L'imposta sostitutiva prevista dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, non si applica alle cessioni di partecipazioni sociali poste in essere in costanza di liquidazione, con espressa rinuncia alla facoltà di revoca della stessa da parte dell'acquirente, sempre che la liquidazione sia deliberata e la cancellazione sia richiesta nei termini previsti al comma 1.

8. L'opzione prevista al comma 4, per la corresponsione dell'imposta da parte dei soci deve essere esercitata nella dichiarazione finale di liquidazione da redigersi con le modalità previste all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'imposta può es-

sere in questo caso versata per la metà dell'importo dovuto contestualmente alla presentazione della dichiarazione; per l'altra metà entro un anno dalla stessa data, con gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, 1973, n. 602, e successive modificazioni.

ART. 4.

(Limitazione della possibilità di elusione per le società di persone).

1. L'articolo 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 8 — *(Determinazione del reddito complessivo)* — 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo.

2. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dall'esercizio di arti e professioni possono essere computate in diminuzione, rispettivamente, del reddito derivante dall'esercizio di imprese commerciali e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi.

3. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo 5, derivanti dall'esercizio di arti e professioni, possono essere computate da ciascun socio e associato in diminuzione del corrispondente reddito imputato al socio o associato stesso, nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto per l'intero importo che trova capienza nel reddito di ciascuno di essi. Le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale si sottraggono per ciascun socio nella proporzione stabilita dall'articolo 5, nei soli confronti dei soci accomandatari ».

2. Il comma 3 dell'articolo 13-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, è sostituito dal seguente:

« 3. Per gli oneri di cui alle lettere *a)*, *g)*, *h)* e *i)* del comma 1 sostenuti da società semplici e per quelli di cui alla lettera *b)* sostenuti da società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'articolo 5, la detrazione spetta, ai singoli soci, nella proporzione prevista dal medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito ».

3. Il comma 4 dell'articolo 63 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« 4. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito a norma dei commi 1, 2 e 3 non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo prevista alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 13-bis. Per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote dipendenti da clausole di indicizzazione derivanti da mutui contratti per l'acquisto di unità immobiliari destinate ad uso abitativo, non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa; resta ferma l'applicazione dell'articolo 13-bis, comma 3 ».

4. All'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 8-ter, è aggiunto il seguente:

« 8-quater. Per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice non sono deducibili i canoni di locazione finanziaria derivanti da contratti relativi ad unità immobiliari destinate ad uso abitativo ».

ART. 5.

(Capitalizzazione sottile delle imprese).

1. All'articolo 63 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Qualora i debiti onerosi medi di un periodo d'imposta, diversi da quelli garantiti da documenti commerciali depositati per l'incasso, superino di oltre quattro volte il patrimonio dell'impresa, come determinato ai fini dell'imposta sul patrimonio netto, la parte di interessi passivi proporzionalmente attribuibile a tali debiti non è deducibile ai fini della determinazione del reddito dell'impresa debitrice ».

2. All'articolo 95 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Gli interessi passivi maturati su debiti corrispondenti alla parte di capitale sottoscritto, ma non ancora versato, ovvero ai versamenti o finanziamenti che i soci si sono impegnati ad eseguire e non hanno ancora eseguito, non sono deducibili nella determinazione del reddito ».

ART. 6.

(Fusioni e plusvalenze realizzate da non imprenditori).

1. Al comma 1 dell'articolo 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali od esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti d'op-

zione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivante da operazioni a premio e da compravendita a pronti o termine. Si considerano cedute per prime le partecipazioni ed i diritti acquisiti in data più recente »;

b) la lettera c-bis) è soppressa.

2. Al decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento se il periodo di tempo intercorso fra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è inferiore a cinque anni; nella misura del 15 per cento in tutti gli altri casi. L'imposta è commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusvalenze determinate con gli stessi criteri e indicate nella dichiarazione annuale dei redditi; se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze la differenza può essere computata in diminuzione degli stessi redditi nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Per le cessioni e gli acquisti in valuta estera, ai fini di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si fa riferimento al cambio rilevato alla borsa di Milano ».

b) all'articolo 2, il comma 5 è abrogato;

c) gli articoli 3 e 4 sono abrogati.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 luglio 1994, n. 458, per le plusvalenze relative a valori mobiliari quotati in mercati regolamentati italiani.

4. All'articolo 20, comma 1, lettera *f*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: « a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice », sono soppresse.

5. All'articolo 44, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le somme ed i beni ricevuti dai soci a titolo di ripartizione di avanzi di fusione o scissione non costituiscono reddito fino a concorrenza del capitale e dei fondi di cui al periodo precedente esistenti nel bilancio della società estinta per effetto della fusione o scissione ».

ART 7.

(Fusioni e scissioni).

1. Il comma 2 dell'articolo 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. Nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo imputato al conto economico ovvero iscritto nello stato patrimoniale per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle società fuse possedute da altre. I maggiori valori eventualmente iscritti nello stato patrimoniale della società risultante dalla fusione o incorporante a copertura del disavanzo di fusione sono irrilevanti ai fini tributari ed i beni cui sono stati attribuiti, ivi incluso l'avviamento, mantengono gli stessi valori fiscalmente riconosciuti prima della fusione ».

2. All'articolo 123-*bis*, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 1 del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 543, dopo le parole: « del codice civile » sono inserite le seguenti: « iscritto nello stato patrimoniale ovvero imputato al conto economico. I maggiori valori eventualmente iscritti nello stato patrimoniale a copertura del disavanzo di scissione sono irrilevanti ai fini tributari ed i beni cui essi sono stati attribuiti, ivi incluso l'avviamento, mantengono gli stessi valori fiscalmente riconosciuti prima della scissione ».

3. Il comma 16 dell'articolo 123-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 543, è abrogato.

ART. 8.

(Norme antielusione).

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 è sostituito dal seguente:

« 1. È consentito all'amministrazione finanziaria disconoscere ai fini fiscali i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di fusione, scissione, trasformazione, scorporo, riduzione di capitale, liquidazione, valutazione di partecipazioni, cessione di crediti e cessione o valutazione di valori mobiliari poste in essere senza valide ragioni economiche e allo scopo esclusivo di ottenere un risparmio di imposta ».

2. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, limitatamente alle liquidazioni, cessioni di credito e alle cessioni o valutazioni di valori mobiliari, si applicano alle operazioni deliberate, nel caso delle liquidazioni, o effettuate, negli altri casi, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. È consentito all'amministrazione finanziaria disconoscere i vantaggi tributari derivanti da operazioni di finanziamento effettuate dai soci alle società per il tramite di soggetti terzi allo scopo di conseguire interessi attivi soggetti ad una imposizione sostitutiva più favorevole di quella

prevista dall'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 come da ultimo modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429. In particolare, ove risulti, anche in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, che soggetti terzi hanno proceduto al finanziamento di un'impresa retrocedendo risorse finanziarie provenienti dall'imprenditore o dai soci, un'imposta pari alla differenza fra la ritenuta applicata all'effettivo fornitore di risorse finanziarie e quella che si sarebbe resa applicabile in assenza dell'intervento del terzo è dovuta in solido dall'effettivo finanziatore e dal terzo, maggiorata di una pena pecuniaria dal 50 al 100 per cento della differenza d'imposta dovuta.

4. È consentito all'amministrazione finanziaria disconoscere i vantaggi fiscali di operazioni di cessioni di crediti, partecipazioni sociali o titoli, effettuate tra società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, allo scopo di conseguire gli stessi effetti economici di una svalutazione di tali crediti o partecipazioni quando non ne ricorrono i presupposti previsti dalla normativa in materia di reddito d'impresa.

5. È consentito altresì all'amministrazione finanziaria disconoscere i vantaggi fiscali conseguiti in operazioni effettuate senza valide ragioni economiche e strumentalmente dirette a conseguire o a far conseguire a terzi regimi di non imponibilità fiscale, di imposizione ridotta o sostitutiva o crediti d'imposta conseguendo, attraverso differenze di prezzo, dividendi, interessi o altri redditi di partecipazione.

6. È consentito all'amministrazione finanziaria disconoscere i vantaggi fiscali conseguiti determinando, nell'ambito dei rapporti tra società facenti capo ad un medesimo gruppo ancorché con l'interposizione di soggetti terzi, i corrispettivi in modo da trasferire gli utili su società titolari di regimi fiscali agevolati, forfettari, o di perdite di precedenti esercizi da riportare a nuovo; in tal caso le imposte di entrambi i soggetti coinvolti sono ricollo-

cate ai sensi del comma 7, allo scopo di evitare duplicazioni d'imposizione.

7. È altresì consentito all'amministrazione finanziaria negare riconoscimento fiscale al prezzo di acquisto di beni e servizi quando esso appaia manifestamente privo di giustificazione economica in base a presunzioni gravi, precise e concordanti basate sul valore normale del bene o servizio ricevuto, considerando l'attività svolta dal fornitore, il suo regime fiscale e il tipo di rapporto intercorrente con l'impresa.

8. Le maggiori imposte conseguenti all'applicazione di norme antielusive sono determinate al netto di quelle corrisposte dal contribuente o da terzi a seguito del comportamento disconosciuto dall'amministrazione finanziaria. La stessa disposizione si applica qualora l'ufficio fiscale attribuisca, in base all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'articolo 30 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, redditi ad un soggetto diverso da quello che li ha regolarmente dichiarati.

9. L'interposizione di soggetti terzi o l'adozione di altri artifici, per aggirare le norme antielusive, simulando valide ragioni economiche inesistenti, è punita ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.

ART. 9.

(Conferimenti).

1. Dopo l'articolo 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« ART. 54-bis - *(Conferimenti di aziende)* — 1. I conferimenti effettuati da società di persone o da soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)* in società di capitali, aventi per oggetto aziende o complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, nonché quelli aventi per oggetto

partecipazioni di cui all'articolo 54, comma 2-bis, sono disciplinati dal presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 6.

2. Agli effetti delle imposte sui redditi i conferimenti di cui al comma 1 non costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento. Le partecipazioni ricevute mantengono, ai fini delle imposte sui redditi, un valore pari all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni conferiti; l'eventuale differenza fra i due non concorre a formare il reddito del soggetto conferente, ancorché iscritto nello stato patrimoniale, fino a quando non sia stata realizzata o distribuita.

3. I beni ricevuti dalla società conferitaria sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto in capo al soggetto conferente indipendentemente dal valore per il quale sono iscritti nello stato patrimoniale della società conferitaria; non sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio della società conferitaria in dipendenza del conferimento.

4. L'atto di conferimento può stabilire che gli effetti del conferimento stesso decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio del soggetto conferente ovvero dei soggetti conferenti. Anche in questo caso permangono gli effetti di neutralità e continuità fiscale di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Se il conferimento ha per oggetto la totalità delle attività e passività, possedute dal soggetto conferente, dalla data da cui ha effetto il conferimento la società conferitaria subentra, agli effetti fiscali, negli obblighi, diritti e nelle situazioni giuridiche concernenti l'azienda conferita, ivi compresi gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui. Il patrimonio netto della società conferitaria, comunque determinato, conserva il regime fiscale di quello del soggetto conferente anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 105. La successiva distribuzione di riserve soggette a maggiorazione di conguaglio da parte della conferitaria libera le corrispondenti riserve esistenti in capo alla conferente.

6. E consentito avvalersi della applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo mediante dichiarazione espressa inserita nell'atto di conferimento, da inviare all'ufficio competente a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; in caso di mancato esercizio dell'opzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 54 ».

2. All'articolo 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. Per le aziende e rami d'azienda conferiti la società conferente deve redigere un bilancio, riferito alla data del conferimento.

1-*ter*. Ove la società conferitaria risulti titolare di perdite riportabili a nuovo ai sensi del presente articolo, deve essere redatto altresì un bilancio delle aziende o rami di aziende conferite o cedute riferito all'ultima chiusura d'esercizio antecedente al conferimento. In tal caso il riporto delle perdite per la società conferitaria è consentito in misura percentuale del reddito della società medesima secondo la media aritmetica dei seguenti rapporti percentuali:

a) capitale proprio anteriore al conferimento diviso capitale proprio successivo al conferimento, intendendosi per capitale proprio l'importo determinato ai fini dell'imposta sul patrimonio netto, senza tenere conto dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data del conferimento;

b) ricavi di cui all'articolo 53 rapportati ai ricavi complessivi della conferitaria e dell'azienda o ramo d'azienda conferita;

c) reddito della società conferitaria anteriore al conferimento diviso reddito complessivo dell'azienda conferita e della società conferitaria.

1-*quater*. Ai fini del calcolo della media aritmetica, i rapporti di cui al comma 1-*ter*, devono essere calcolati, per la società conferitaria, in base agli ultimi due bilanci approvati prima del conferimento ».

ART. 10.

(Modifica del tasso di interesse).

1. L'interesse di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 4 per cento annuo.

ART. 11.

(Altre misure antielusione e di allargamento della base imponibile).

1. All'articolo 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Dall'ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, sono sottratte tutte le somme che abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente ovvero siano state versate dal dipendente a prescindere dalla retribuzione »;

b) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Dall'ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, sono sottratte tutte le somme che abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente ovvero siano state versate dal dipendente a prescindere dalla retribuzione ».

2. Per i trattamenti di fine rapporto e le altre indennità assimilate in corso di maturazione alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 17, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente a quello modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica con riferimento alla somma maturata al 31 dicembre 1994 ed alle aliquote

contributive stabilite al 31 agosto 1994, mentre l'ultimo periodo del comma 2 dello stesso articolo 17, nel testo vigente anteriormente a quello modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica deducendo dall'indennità maturata al 31 dicembre 1994 i contributi maturati a tale data.

3. All'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) del comma 2, le parole: « , anche in forma assicurativa, » sono soppresse;

b) al comma 2 la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) le erogazioni liberali eccezionali non eccedenti un milione di lire, quelle in natura non eccedenti duecentomila lire annue effettuate in occasione di festività o altre ricorrenze, nonché il pagamento, anche in assenza degli accordi di cui alla lettera b), di spese mediche necessarie alla tutela della vita o dell'integrità fisica a favore del dipendente, del coniuge e dei parenti entro il terzo grado »;

c) al comma 3, le parole: « in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « in misura pari al valore normale »;

d) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Concorre a formare il reddito anche la differenza positiva tra il prezzo praticato ai dipendenti, per la cessione di beni o la prestazione di servizi, ed il costo specifico di tali beni o servizi, o, se inferiore, il loro valore normale. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere fissati, per particolari categorie di cessioni e di prestazioni, criteri speciali di determinazione del valore normale o del costo specifico »;

4. Il comma 5 dell'articolo 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 5. Le spese relative a prestazioni alberghiere, somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, trasporto di

persone e di transito stradale delle autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non concorrono a formare il reddito o sono deducibili alle seguenti condizioni:

a) l'esclusione dal reddito si applica alle spese relative a prestazioni effettuate nei confronti di soggetti obbligati ad operare la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La relativa documentazione deve essere allegata alla fattura inviata al committente ed accompagnata da una nota descrittiva dell'incarico per il cui espletamento la spesa è stata sostenuta;

b) la deducibilità si applica alle spese relative a prestazioni non effettuate nei confronti dei soggetti di cui alla lettera *a)*. La documentazione deve essere conservata a cura dell'artista o professionista e deve essere accompagnata da una nota descrittiva del cliente cui si riferisce e dell'incarico per il cui espletamento la spesa è stata sostenuta.

5-bis. Nell'ipotesi di effettuazione del trasporto con mezzi propri, l'esclusione dal reddito di cui alla lettera *a)* o la deduzione di cui alla lettera *b)* del comma 5, sono ammesse nei limiti di tariffe chilometriche stabilite ogni due anni con decreto del Ministro delle finanze, applicate alla distanza tra la sede di lavoro, od il luogo in cui è stato espletato il precedente incarico, ed il luogo di destinazione.

5-ter. I compensi per il noleggio di autovetture, con o senza conducente ivi comprese le auto pubbliche, non concorrono a formare il reddito o sono deducibili, alle condizioni di cui ai commi 5 e *5-bis* nei limiti delle tariffe chilometriche di cui al medesimo comma *5-bis*.

5-quater. Le spese di rappresentanza, ivi incluse le spese della tipologia descritta al comma 5, che concorrono a formare il reddito o risultano indeducibili in base alla stessa norma, sono deducibili nei limiti dello 0,50 per cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta; le spese di partecipazione a convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale e si-

mili, incluse quelle di viaggio e alloggio, aventi per oggetto materie strettamente connesse con l'attività in fatto esercitata, sono deducibili nella misura del 50 per cento del relativo ammontare.

5-quinquies. Non sono deducibili le spese relative all'acquisto o all'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, a scopo promozionale o di liberalità ».

5. All'articolo 55, comma 3, lettera *b)* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: « per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio », sono soppresse.

6. Il comma *1-bis* dell'articolo 62 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« *1-bis.* Non sono deducibili i canoni di locazione e di noleggio e le spese relative all'impiego e alla manutenzione di fabbricati e altri beni mobili forniti in uso personale ai dipendenti. Non sono parimenti deducibili i canoni di locazione o di noleggio e le spese relative al funzionamento di foresterie anche interne alla sede aziendale, con l'eccezione dei servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti.

1-ter. Le spese di prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi relative alle trasferte di cui all'articolo 48, comma 4, idoneamente documentate sono deducibili nei limiti di lire 300.000 al giorno per le trasferte in Italia e di lire 400.000 al giorno per le trasferte all'estero.

1-quater. Le spese relative a prestazioni di trasporto connesse alle trasferte di cui al comma *1-ter*, sono deducibili in base a documenti emessi dal vettore, alle seguenti condizioni: le spese di trasporto aereo o navale sono deducibili, nei limiti delle tariffe correnti di classe turistica; le spese di trasporto relative ad autovetture a noleggio, con o senza conducente ed ivi comprese le auto pubbliche, sono deducibili nei limiti delle tariffe chilometriche di cui al periodo successivo, applicabili alle

autovetture di quindici cavalli fiscali, commisurate alla tratta di percorso, come descritta al comma 1-ter, coperta avvalendosi di tali autovetture. Nell'ipotesi di utilizzazione di mezzi di trasporto propri del dipendente il rimborso del relativo costo è deducibile nei limiti di tariffe chilometriche stabilite ogni due anni con decreto del Ministro delle finanze, applicate alla distanza intercorrente tra la sede di lavoro ed il luogo di destinazione della trasferta.

1-quinquies. Le quote d'iscrizione di dirigenti e quadri a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale sono deducibili nella misura dei due terzi del relativo ammontare.

1-sexies. I limiti di detraibilità indicati nei commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies si applicano altresì per le spese sostenute da soggetti collegati all'impresa da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

1-septies. La parte di spesa che eccede l'ammontare previsto nei commi da 1-bis a 1-sexies si considera spesa di rappresentanza.

1-octies. Concorre a formare il reddito d'impresa l'eventuale differenza positiva tra il tasso ufficiale medio di sconto dell'anno ed il tasso di interesse applicato su mutui e altri prestiti concessi ai dipendenti e ai soci, moltiplicato per l'importo dei mutui o prestiti concessi e non ancora rimborsati ».

7. All'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Per i beni utilizzati in base a contratti di locazione finanziaria la deduzione del corrispettivo contrattuale, indipendentemente dalle modalità di corresponsione dei canoni, è ammessa nella stessa misura e con le medesime modalità previste nei commi precedenti per i beni di proprietà. »;

b) dopo il comma 8-*quater*, introdotto dall'articolo 4, comma 4, della presente legge, è aggiunto il seguente:

« 8-*quinties*. Per i beni di cui alla lettera a) del comma 6-*bis*, purché non superiori a 15 cavalli fiscali, sono deducibili, nei limiti dell'uno per cento dei ricavi di cui all'articolo 53, le spese relative all'impiego e alla manutenzione e le quote costanti di ammortamento per un periodo di sette anni; non si applicano i commi 2 e 3. »;

c) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: « per le imprese individuali » sono aggiunte le seguenti: « limitatamente alla prima ».

8. Il comma 2 dell'articolo 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« 2. La deduzione dell'ammortamento finanziario spetta qualora il periodo di ammortamento del bene, ai sensi dell'articolo 67, sia inferiore alla durata della concessione. L'ammortamento finanziario è commisurato alla quota di costo del bene *non ammortizzabile in base all'articolo 67* e la quota annuale è determinata dividendo la predetta quota per il numero di anni previsti dalla concessione ».

9. All'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, i periodi secondo, terzo e quarto sono soppressi;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Le spese di rappresentanza sono deducibili per il 10 per cento del loro ammontare; tali spese includono tra l'altro:

a) i beni distribuiti gratuitamente a fini promozionali, anche se espongono riferimenti all'impresa;

b) i contributi erogati per l'organizzazione di convegni, riunioni, ricevimenti e simili;

c) le spese e le altre componenti negative di reddito relative alle autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2000 c.c. o con motore *diesel* di cilindrata non superiore a 2500 c.c., che non siano destinate ad essere utilizzate esclusivamente come strumentali all'attività propria dell'impresa, per la parte che eccede:

1) una vettura per le imprese individuali;

2) una vettura per le società di cui all'articolo 5 e per i soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, che hanno realizzato, nel periodo di imposta, un volume di ricavi di cui all'articolo 53 inferiore a 360 milioni di lire;

3) due vetture per i soggetti di cui al numero 2) che hanno realizzato, nel periodo d'imposta, un volume di ricavi di cui all'articolo 53 compreso tra 360 milioni di lire e 10 miliardi di lire.

4) tre vetture in tutti gli altri casi;

d) le spese e le altre componenti negative di reddito relative a quadri, arredi d'antiquariato e altri arredamenti di lusso da individuarsi con decreto del Ministro delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

2-ter. Sono escluse dal computo di cui alla lettera c) del comma 2-bis le vetture assegnate nominativamente a dipendenti operanti solo nel settore commerciale e sempreché risultino utilizzate esclusivamente per ragioni di lavoro ».

10. Dopo il comma 5 dell'articolo 76 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. I costi di acquisizione di beni e servizi, ivi compresi i beni strumentali derivanti da operazioni con persone fisiche che non esercitano attività commerciali o comunque con soggetti per i quali l'operazione non costituisce componente positiva del reddito sono valutati in base al valore normale secondo i criteri di cui al comma 5 ».

11. Le disposizioni di cui all'articolo 76 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in tema di prezzi di trasferimento, è applicabile anche ai rapporti con imprese indipendenti qualora, in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, esse possano essere considerate fittiziamente interposte tra due società dello stesso gruppo.

ART 12.

(Tassazione dei gruppi di imprese).

1. Dopo l'articolo 107 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

ART. 107-bis. — (Tassazione dei gruppi di imprese). — 1. I soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)* che possiedono una partecipazione non inferiore al 90 per cento in società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata, possono optare per l'applicazione della imposta in forma consolidata con i limiti e le modalità indicate nel presente articolo.

2. Per essere ammessi all'opzione di cui al comma 1 occorre che:

a) i soggetti controllanti, unitamente alle società controllate, abbiano superato, per il periodo d'imposta e per i due precedenti, almeno due dei seguenti parametri:

1) 20 miliardi di lire nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;

2) 40 miliardi di lire nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;

3) 500 dipendenti occupati in media durante il periodo d'imposta;

b) la data d'inizio e di chiusura del periodo d'imposta di tutti i partecipanti al consolidamento sia coincidente;

c) la percentuale di controllo di cui al comma 1 sussista ininterrottamente a partire dall'inizio del periodo d'imposta.

3. Il reddito imponibile di ciascuna delle società controllate e della società o ente controllante, che optano per l'applicazione dell'imposta in forma consolidata, è determinato separatamente in base alle ordinarie disposizioni dei capi I e II del presente titolo. Tuttavia ai fini dell'applicazione dell'imposta in forma consolidata sono trasferiti alla società od ente controllante:

a) il risultato positivo o negativo derivante dalla determinazione separata dell'imponibile di ciascuna società controllata;

b) il credito d'imposta derivante dalle ritenute, versamenti ed altri crediti che avrebbero potuto essere autonomamente utilizzati, al di fuori del regime previsto al comma 1, da parte di ciascuna società controllata per ridurre l'imposta da versare, se e in quanto dovuta;

c) l'eccedenza di cui all'articolo 105, comma 3, secondo periodo.

4. Il trasferimento di cui al comma 3 opera a titolo definitivo ed estende i suoi effetti anche a qualsiasi rettifica di valore dei relativi importi quale che ne sia la ragione.

5. Le perdite di cui all'articolo 102, realizzate in periodi d'imposta anteriori a quelli cui si applica il regime opzionale di cui al comma 1, possono essere portate in compensazione del reddito realizzato esclusivamente dal soggetto che le ha prodotte, restando in ogni caso escluse dal trasferimento di cui al comma 3.

6. L'opzione ha la durata di tre anni, si rinnova ogni tre anni e deve essere esercitata, da ciascuna delle società o enti che intendono applicare l'imposta in forma consolidata, nei modi e termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Nel caso di rinuncia all'esercizio della proroga dopo un triennio in cui l'opzione è stata esercitata, la società o ente controllante deve indicare la ripartizione degli eventuali residui delle voci indicate alle lettere a), b) e c) del comma 3. Tale ripartizione deve basarsi, a scelta del soggetto controllante sul patrimonio netto

contabile ovvero sul volume dei ricavi determinato a norma dell'articolo 53 riferiti alle società controllate ed al soggetto controllante che hanno partecipato all'applicazione dell'imposta in forma consolidata e fra le quali sussiste ancora, al momento del mancato rinnovo, il rapporto di controllo di cui al comma 1.

8. Nel periodo d'imposta in cui, dopo l'esercizio dell'opzione di cui al comma 6, le condizioni di controllo indicate nel comma 1 vengono meno, l'applicazione dell'imposta in forma consolidata cessa di diritto. Gli eventuali residui di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3 restano attribuiti al soggetto controllante. Sono fatte salve le diverse pattuizioni poste in essere fra le parti private, fermo restando il regime tributario indicato nel presente comma.

9. La società o ente controllante deve presentare, con le stesse modalità e termini di quella relativa ai redditi propri, la dichiarazione relativa all'applicazione dell'imposta in forma consolidata su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La dichiarazione deve essere presentata alla Direzione compartimentale del territorio presso il capoluogo della regione in cui ha sede il principale dei soggetti che hanno optato per l'applicazione dell'imposta in forma consolidata. Si considera principale il soggetto con il maggior volume di ricavi di cui all'articolo 53. Alla dichiarazione della società od ente controllante devono essere allegate le dichiarazioni dei redditi delle società controllate nonché la propria, tutte sottoscritte *in originale*, corredate con l'originale o copia autentica di tutti gli attestati, le quietanze, i certificati e gli allegati che corredano la dichiarazione di ciascuno dei distinti soggetti passivi d'imposta.

10. Al versamento dell'imposta, anche in acconto, applicata in forma consolidata, come pure al riporto a nuovo dell'eventuale credito o alla richiesta di rimborso dello stesso, provvede la società o ente controllante. Ciascuna società controllata risponde in solido con il soggetto controllante per l'importo dei debiti d'imposta trasferiti.

11. Il credito d'imposta di cui non è stato richiesto il rimborso, risultante dalla dichiarazione relativa all'applicazione dell'imposta in forma consolidata indicata nel comma 9, può essere utilizzato in pagamento delle ritenute di cui agli articoli 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dovute dalla società o ente controllante e dalle società controllate. Le modalità di attuazione della compensazione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

12. All'accertamento delle violazioni relative all'applicazione dell'imposta in forma consolidata provvede l'ufficio competente a ricevere la dichiarazione relativa. Restano fermi gli obblighi relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri per ciascuno dei soggetti che applicano l'imposta in forma consolidata e la competenza in materia di accertamento per gli uffici in cui detta dichiarazione è presentata.

13. I soggetti controllanti che esercitano l'opzione di cui al comma 6, e che redigono altresì il bilancio consolidato a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono tenuti ad allegare alla dichiarazione di cui al comma 9 copia del bilancio consolidato medesimo ».

2. Il decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 11 dell'articolo 107-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 13.

(Regime speciale per i produttori agricoli).

1. All'articolo 34, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « società di mutua assicurazione » sono aggiunte le parole: « ed alle altre imprese che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a 360 milioni di lire ».

2. All'articolo 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, lettera *c*), le parole da: « ai soggetti indicati » fino alle parole: « dell'articolo 87 » sono sostituite dalle seguenti: « a soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari, ai fini del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, superiore a 360 milioni di lire ».

ART. 14.

(Misure antielusive per le ritenute su dividendi).

1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il quinto comma, sono aggiunti i seguenti:

« I soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a*) e *b*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che acquistano, da soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, azioni o quote di partecipazione al capitale di società o enti di cui al medesimo articolo 87, comma 1, lettere *a*) e *b*), devono operare una ritenuta a titolo d'imposta del 12,5 per cento sull'ammontare dell'utile di cui l'emittente ha deliberato la distribuzione anteriormente al momento dell'acquisto.

La ritenuta indicata al sesto comma non deve essere applicata sulla parte di utile già percepito dal venditore o dai suoi danti causa anteriormente all'acquisto. ».

2. All'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il numero 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis*) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è stata eseguita la ritenuta di cui all'articolo 27, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1976, n. 600. ».